

Comune di Montebelluna

Piano Comunale di Classificazione Acustica Aggiornamento

Committente

Comune di Montebelluna

**Settore Governo e Gestione del
Territorio**

Dirigente arch. Roberto
Bonaventura

Servizio Tutela Ambientale

ing. Lodovico Mazzero
ing. Marta Barbato
geom. Tiziano Zamprogno


Consulente esterno

dott. ing. Francesco Seneci
Tecnico Competente in Acustica
Ambientale
Albo Regione Veneto n. 229




Versione documento

**giovedì 28 maggio 2015
Rev 01**







Sommario

Sommario	4
1. PREMESSA.....	5
2. Definizioni.....	6
3. Quadro normativo di riferimento.....	9
4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	15
4.1 AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE DEL P.C.C.A.	15
4.2 FASCE DI TRANSIZIONE.....	16
4.3 FASCE DI PERTINENZA STRADALE.....	16
4.4 FASCE DI PERTINENZA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	20

ELABORATI ALLEGATI

Tavola A0 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro di insieme (scala 1:12.000)

Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 1 (scala 1:5000)

Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 2 (scala 1:5000)

Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 3 (scala 1:5000)

Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 4 (scala 1:5000)

Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 5 (scala 1:5000)


Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 6 (scala 1:5000)

Tavola A1 – Piano di Classificazione Acustica – Quadro 7 (scala 1:5000)

Tavola B1 – Planimetria delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie-

Quadro di insieme (scala 1:12.000)

ALLEGATO 1 - Planimetria classifica funzionale delle strade - Quadro di insieme (scala 1:12.000)



1. PREMESSA


Con D.C.C. n.29 del 23.03.2001 è stato approvato il Vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) ai sensi dell'art.3 della L.R. n.21 del 10.05.1999; successivamente con D.C.C. n.44 del 29/03/2007 è stata approvata la variante al suddetto Piano Comunale di Classificazione Acustica e contestualmente è stato introdotto il regolamento di attuazione del Piano stesso.

Il presente documento costituisce nuovo Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Montebelluna, affidato alla scrivente società NetMobility srl in esecuzione alla determina dirigenziale 1356 del 29.12.2014.

Tale nuovo aggiornamento si è reso necessario a seguito delle mutate previsioni urbanistiche introdotte dal Piano degli Interventi (con il D.C.C. n.54 del 23/06/2014 è stato adottato il Piano degli Interventi - Variante n.1, ai sensi dell'art.18 dalla L.R. 23/04/2004 n.11) e delle modifiche apportate al Piano Generale del Traffico Urbano (con D.C.C. n.104 del 09/10/2014 è stato approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2014 del Piano).

Contestualmente all'aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) si procederà:

1. all'aggiornamento del "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico"
2. definizione di una prima bozza di Piano di Risanamento Acustico.



2. Definizioni

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.



Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_o} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_A^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); po è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq(A).T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR): LD = LA-LR

Tempo di riferimento (Tr): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.



Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (Tm): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.




3. Quadro normativo di riferimento

Allo stato attuale la normativa statale più significativa in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico è costituita da due testi di Legge e più precisamente il "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 novembre 1997" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1 dicembre 1997) relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e la "Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995" (Suppl. Ord. alla G.U. 30.10.1995, n. 254).

Il D.P.C.M. 14.11.1997, invece, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

Tale decreto contiene quattro tabelle:


La prima (tabella A) individua le sei classi che intervengono nella classificazione acustica di un territorio, le successive tre (tabelle B-C-D) indicano per ciascuna classe rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione e di qualità espressi come Leq in dBA.



Classificazione del territorio comunale

(Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

<p style="text-align: center;"><i>Classe I - Aree particolarmente protette</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Classe III - Aree di tipo misto</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Classe IV - Aree di intensa attività umana</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Classe V - Aree prevalentemente industriali</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Classe VI - Aree esclusivamente industriali</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>



Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)


(Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00- 06.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

(Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00- 06.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70



Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

(Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00- 06.00)
I – Aree particolarmente protette	47	37
II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
III – Aree di tipo misto	57	47
IV – Aree di intensa attività umana	62	52
V – Aree prevalentemente industriali	67	57
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i livelli di attenzione, riferimento per l'avvio del "Piano di risanamento comunale" il decreto specifica, all'Art. 6, che i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TI) sono:

1. se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto in questione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
2. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C, allegata al decreto in questione.

Sempre relativamente ai valori di attenzione il D.P.C.M. 14.11.1997 specifica (Art. 6) che per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla precedente lettera b).



L'Art. 6 del decreto specifica infine che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La "legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Le funzioni e i compiti dei comuni le troviamo definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni, l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni, l'art. 14 sui controlli con uno specifico comma dedicato ai comuni.

La prima competenza fissata dalla legge quadro a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni.


Ai Comuni spetta poi l'adozione dei piani di risanamento cioè dei piani che individuano i tempi e le modalità per la bonifica nei casi si superino i valori di attenzione.

Ai comuni spetta inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Ai Comuni spetta inoltre la rilevazione ed il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli.

Spettano poi ai comuni le funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali; e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.

Spetta inoltre ai comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite (compito già previsto dal D.P.C.M. 1/3/91).



La normativa infine prevede, per i *comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti*, l'obbligo di *redigere una relazione biennale sullo stato acustico*.

Le *competenze dei comuni* fissati dalla normativa attuale (Legge quadro 447/95 sull'inquinamento acustico) possono essere così sintetizzate:

- *Classificazione del territorio comunale;*
- *Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;*
- *Adozione dei piani di risanamento;*
- *Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;*
- *Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;*
- *Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;*
- *Funzioni amministrative di controllo;*
- *Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;*
- *Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;*
- *Redazione della relazione biennale sullo stato acustico.*


La Regione Veneto è stata tra le prime Regioni italiane ad emanare una direttiva in materia di classificazione acustica attraverso la *DGR n° 4313 del 21.9.1993 dal titolo " Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991"*.

Tale direttiva costituisce il riferimento normativo principale per la Regione Veneto.

Alle disposizioni impartite dalla Legge n° 447/95 la Regione Veneto ha risposto con l'emanazione della *Legge Regionale n° 21 del 10.5.1999 "Norme in materia di inquinamento acustico"*.

L'art. 3 della Legge Regionale detta disposizioni ai Comuni in materia di classificazione acustica del territorio.

La D.G.R. n° 4313 del 21.9.1993 nel paragrafo 2.0 introduce invece gli indirizzi per la classificazione dei diversi ambiti territoriali



4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE DEL P.C.C.A.

L'aggiornamento delle tavole di P.C.C.A. ha interessato la tavola A.1 del vigente Piano, datata febbraio 2007, limitatamente ai seguenti temi:

1. modifiche ai perimetri di alcune zone per adeguarsi alla zonizzazione del Piano degli Interventi - Variante n.1;
2. modifiche alle fasce di transizione, ove richiesto dalle variazioni introdotte al precedente punto;
3. inserimento delle fasce di pertinenza stradale, per adeguamento al D.P.R. 142/2004;
4. inserimento delle fasce di pertinenza ferroviaria (D.P.R. 459/1998);
5. modifiche ai perimetri di alcune zone per adeguarsi alle mutate condizioni derivanti dall'introduzione delle fasce di pertinenza stradale;
6. inserimento in tavola delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459)


In particolare sono stati modificati

1. i perimetri delle zone classificate in classe V, relative alle zone di tipo D e le relative fasce di transizione
2. i perimetri di alcune zone che si sovrapponevano alla viabilità principale: l'inserimento delle fasce di pertinenza stradale ha permesso di rivedere sia i confini che, in alcuni casi la classe di appartenenza di queste zone, declassandole.

L'aggiornamento al PCCA si compone della tavola A0 – Planimetria Generale (scala 1:12.000) e delle tavole da A1 a A7 corrispondente ai relativi riquadri in scala 1:5000.

È stata poi introdotta la tavola B1 – Planimetria delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali.

Si allega inoltre la planimetria della classifica funzionale delle strade (ALLEGATO 1)



4.2 FASCE DI TRANSIZIONE

La legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447) stabilisce “[...] il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori [valori di qualità] si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente [...]”. Nel caso non sia possibile rispettare tale vincolo si prevede l'adozione del Piano di Risanamento Acustico.

La quasi totalità delle Regioni ha affrontato con specifiche norme la problematica della contiguità di zone di territorio appartenenti a classi acustiche che differiscono più di 5 dBA, affrontando il tema con differenti livelli di approfondimento e proponendo specifiche soluzioni alla problematica. Tali soluzioni sono anche conflittuali fra loro: ad esempio la Regione Piemonte introduce delle “fasce cuscinetto” che invece sono ritenute “deleterie” dalla Regione Emilia Romagna.

È necessario comunque tenere conto del fatto che le classi adiacenti con limiti che differiscono per più di 5 dBA possono essere definite “conflittuali”: tale conflitto può essere però solo “potenziale”, cioè i limiti di ogni classe sono rispettati, o “reale”, nel caso in cui vi sia il mancato rispetto di tali limiti.


In linea con i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 4313/93 sono state introdotte delle fasce di rispetto (o di transizione) in particolar modo per favorire la transizione laddove vi era contatto fra la classe V e le classi III o inferiori.

4.3 FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Il D.P.R. 142/2004 stabilisce un regolamento per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico da applicarsi su tutti i tipi di infrastrutture stradali, già esistenti e di nuova costruzione, stabilendone i valori limite di immissione.

Il decreto implica, per le Amministrazioni Comunali, l'aggiornamento dei Piani di Classificazione Acustica, con l'adeguamento delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e la definizione dei limiti di immissione per le strade urbane di quartiere e quelle locali.

Secondo le indicazioni del D.P.R.142/2004 le fasce di pertinenza stradale non sono elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.



Il Regolamento propone una disciplina differenziata per le infrastrutture stradali “nuove” e per quelle “esistenti”, stabilisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica per le strade di tutte categorie, fissando ex lege anche i limiti di immissione per quelle di categoria “superiore”, (da A a D), mentre per le strade urbane di quartiere e per le strade locali (Cat. E ed F) tale competenza è attribuita ai Comuni, tenuti a provvedere “nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95”.

Nel caso di sovrapposizione di più fasce di pertinenza, anche di tipologie diverse (strade, ferrovie), il limite da conseguire è fissato dal c. 2 dell’art. 4 del DM 29/11/00 sui risanamenti acustici delle infrastrutture: “il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture”. Un eventuale risanamento acustico di tali aree deve poi essere condotto in accordo fra i vari gestori coinvolti, seguendo le indicazioni di equa e proporzionale ripartizione degli oneri riportate nell’Allegato 4 del DM ora citato.

Si riportano di seguito la tabella 1 e 2 allegate al D.P.R.142/2004, relative ai valori limite di immissione per le strade di nuova realizzazione ed esistenti e l’ampiezza della relativa fascia di pertinenza acustica.




Tabella 1 D.P.R. n° 142
(Strade di nuova realizzazione)

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				




Tabella 2 D.P.R. n° 142
(Strade esistenti)

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		50 (Fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

Per le scuole vale il solo limite diurno.

Il DPR definisce infrastruttura stradale esistente quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'applicazione del regolamento al contesto della rete viaria di Montebelluna si è fatto riferimento:

1. per la rete urbana (entro il confine del centro abitato) alla classificazione funzionale delle strade contenuta nel vigente PGTU (D.C.C. n.104 del 09/10/2014)



2. per la rete extraurbana alla tavola 4.1.B del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 In data 23.03.2010

Per le strade classificate con le classi introdotte dalle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (Direttiva ministeriale del 24/06/1995) e non presenti nel Codice della Strada (D.L. 285/1992) ne nel D.P.R.142/2004, nello specifico le strade interquartiere e le strade locali interzonali, si è proceduto a identificare per entrambe una fascia di pertinenza acustica di 30 metri, in analogia alle strade di quartiere e locali.

Per le strade di categoria E ed F si fissano i seguenti limiti di immissione:

- strade extraurbane locali (F) – come extraurbana secondaria (tabella 2 D.P.R 142)
- strade extraurbane locali (F) in classe I – fascia 30 metri - 65 dB(a) diurni e 55 dB(a) notturni
- strade interquartiere (E) - 65 dB(a) diurni e 55 dB(a) notturni
- strade quartiere (E) - 65 dB(a) diurni e 55 dB(a) notturni
- strade locali interzonali (F) - 60 dB(a) diurni e 50 dB(a) notturni
- strade urbane locali (F) – valgono i limiti di zona a cui le stesse appartengono.

4.4 FASCE DI PERTINENZA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima (fascia A) più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda (fascia B) più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;



nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal D.P.R. stesso per la sorgente sonora ferroviaria. Considerando il caso di interesse di infrastruttura esistente i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto sono:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo in periodo diurno)
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia A.
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza ferroviaria non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno semmai considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

COMUNE DI MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO”**

Aggiornamento 2015

approvato con D.C.C. n. del

TITOLO I – FINALITA' GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze dell'Amministrazione comunale di Montebelluna in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi.

Si intendono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività oggetto degli articoli del regolamento di Polizia Urbana afferenti al Capo "Quiete Pubblica".

Ai sensi dell'articolo 2 (*Ambito di tutela*) della L.R.V. 21/99, la tutela dalle attività rumorose che possono produrre inquinamento acustico in ambiente esterno, si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Anche se non espressamente specificato nel presente regolamento, resta ferma da parte di tutti i soggetti previsti, l'obbligo di applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M 05/12/97 in merito al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (tabella E in appendice al presente regolamento)

ART. 2. PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con Delibera di Consiglio Comunale n.?? di data ??/??/???? è stata approvata definitivamente la suddivisione del territorio comunale in classi acusticamente omogenee, in cui devono essere rispettati i limiti di emissione, immissione e il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Nello stesso atto sono state altresì individuate le aree di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/1998 destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

ART. 3. DEFINIZIONI

Si definiscono:

a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato e/o verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali o limiti differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione del territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione del territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

j) requisiti acustici passivi degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti degli edifici;

k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate dal presente Titolo le attività permanenti rumorose, di seguito elencate in modo indicativo, non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo, svolte permanentemente in luoghi specificatamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale da gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli indicati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto dell'igiene del suolo e di raccolta rifiuti;

ART. 5. RUMORE INTERNO

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il DPCM 16/04/99 n. 215.

ART. 6. RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'art. 4, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (valori numerici riportati nelle tabelle B e C in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 (valori numerici riportati in tabella A, in appendice al presente regolamento).

2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 4, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali nonché da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

3. Con riferimento alle emissioni rumorose prodotte da esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, i gestori devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a) idonee misure atte ad impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;

b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine

ART. 7. RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'allegato A del DPCM 05/12/1997 (tabella E in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune, quali impianti di movimentazione cancelli e portoni.

2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del regolamento Comunale di Polizia Urbana sempre che gli stessi non siano apparecchiature connesse ad esigenze produttive, commerciali e professionali per le quali, in esterno, si devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (valori numerici riportati nelle tabelle B e C in appendice al presente regolamento). In esterno all'edificio si devono inoltre rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 (valori numerici riportati in tabella A, in appendice al presente regolamento).

3. I limiti di cui all'allegato A del DPCM 05/12/1997 (tabella E in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti che, successivamente all'entrata in vigore del decreto, sono soggetti a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto, limitatamente alla parte oggetto di modifica. Quanto qui disposto vale a prescindere dal fatto che, nel suo complesso, l'edificio in cui sono installati gli impianti stessi sia soggetto o meno alle disposizioni di cui al DPCM 05/12/1997.

ART. 8. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIU' SORGENTI DISTURBANTI

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'art. 3, lettera e), anche appartenenti allo stesso soggetto, insistano su un'area circoscritta, contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 deve essere verificato come differenza tra il livello di rumore ambientale misurato con tutte le sorgenti specifiche accese e il livello di rumore residuo misurato con le sorgenti specifiche spente. Nel caso venga accertato il superamento del limite differenziale e le sorgenti rumorose siano riconducibili a soggetti diversi, è necessario individuare il contributo di ciascuna sorgente al superamento; allo scopo, si misura il livello di rumore ambientale prodotto dalla singola sorgente specifica, che va confrontato con il livello di rumore residuo.

In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, l'amministrazione comunale adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

ART. 9. MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico nonché per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è sempre consentito.

3. Le attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obbiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento (tecniche, gestionali, organizzative...) intraprese al fine di minimizzare l'impatto acustico.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione comunale, secondo le modalità descritte al titolo IV del presente regolamento.

ART. 10. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L.R.V. 21/99, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limiti vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso d'adozione.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di attenzione, da parte di attività di cui al presente titolo, l'Amministrazione comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore, previo avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i., e la presentazione entro un termine di 90 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste e comunque in casi di particolare complessità, del piano di risanamento acustico, a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95, art. 2), che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, indicando altresì la tempistica di attuazione degli interventi.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 8 della L.R.V. 21/99, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dell'8 della L.R.V. 21/99.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della Legge 3/03.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 11. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, di seguito elencate in modo indicativo, non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati (concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto...);
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quanto altro (piano bar, serate musicali, feste, ballo...);
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

ART. 12. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'articolo 7 della L.R.V. 21/99, lo svolgimento delle attività di cui all'art.11 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti (tabelle A e B in appendice al presente regolamento); tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Tutte le attività di cui all'art.11 del presente regolamento, nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere all'Amministrazione comunale l'autorizzazione di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

3. Tutte le attività di cui al comma precedente possono essere autorizzate in deroga a condizione che:

a) non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;

b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di 65 dB (A) nel periodo diurno e notturno fino alle 24.00, estensibile a 70 dB (A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione”.

I limiti di cui sopra si intendono di Leq(A) riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

4. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 9:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi del comma 1.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale entro 10 giorni dalla data di inizio della manifestazione.

6. Le domande di autorizzazione in deroga dovranno essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione Previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

7. Nel provvedimento di autorizzazione, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto

acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc...). L'Amministrazione comunale, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra, al fine di ridurre l'impatto acustico.

ART. 13. LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

1. Le attività di cui all'art. 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti espressamente riportati nell'allegato B del presente regolamento.

2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto di Giunta Comunale, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

3. La Giunta Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'art. 12 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

4. Le attività del tipo indicato all'art.11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'art.14 del presente regolamento.

ART. 14. ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11, in deroga al rispetto di limiti vigenti, può essere autorizzato dalle 9.00 alle 24.00.

2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art.13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti una o più delle attività di cui all'art.11, lettera a), per un massimo di 14 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti una o più delle attività di cui all'art.11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare dovranno organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

7. Il superamento dei limiti vigenti con orari durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della giunta Comunale, che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

ART. 15. FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI, CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE E CANNONCINI ANTISTORNO

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale;
2. L'accensione di fuochi d'artificio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari o durante iniziative private, tipo matrimoni, compleanni o altro, è consentita, esclusivamente previo rilascio della necessaria licenza rilasciata dal Comune, entro e non oltre le ore 24.00;
3. L'emissione sonora derivante dall'accensione dei suddetti fuochi d'artificio è automaticamente derogata;
4. Deve essere ottemperata la procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), di cui alla D.G.R.V. n.2299 del 2014, nei casi in cui l'accensione di fuochi d'artificio, comunque regolarmente licenziata dal Comune, interessi l'area del Montello, trattandosi di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC).
5. Deve essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nel caso in cui sia prevista l'installazione ed il funzionamento di cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine e di cannoncini antistorno.

ART. 16. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'art. 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 11 comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5160,00 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14 sarà punito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento d'inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 11, o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 17. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali, indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 18. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R.V. 21/99, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti non esimono dalla necessità di ottenere le altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere, di qualsiasi durata, per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri, operanti nella fasce orarie comprese tra le ore 8:00 e le 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 19:00.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale di Montebelluna entro 10 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'Amministrazione comunale potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti. L'Amministrazione comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi competenti.

7. Le emissioni sonore di macchine ed impianti operanti nei cantieri di cui all'art. 16 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine ed impianti non considerati dalla suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni sonore rispetto alle caratteristiche originali ed il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

ART. 19. EMERGENZE

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

ART. 20. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Il titolare dell'attività di cui all'art.16 per la quale non è stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga di cui all'art. 17 e per la quale sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sarà punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 447/95) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di una autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art.17 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.
3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 17, o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario provvedere anche all'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ART. 21. DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;

ART. 22. VAUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti alla presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, i titolari di progetti che per i quali è necessario il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, il permessi abilitativi all'uso di immobili, l'autorizzazione all'esercizio relativo alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n.447 e successive modifiche ed integrazioni, come meglio precisato dall'art. 1 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni. Ove prevista, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso D.P.R., sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui al comma precedente, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

3. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

4. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi/esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2), secondo i criteri stabiliti dalle vigenti leggi statali e regionali e comunque secondo norme di buona tecnica.

6. Le attività non soggette alla predisposizione di una specifica Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno o abitativo.

ART. 23. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di interesse sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità delle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447 e ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 3/2008;
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
- e) ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

La "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente (comma 1, lettera a), va intesa come intervento ricadente:

- a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
- b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
- c) nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;
- d) nel raggio di 100 m dai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi;
- e) nel raggio di 200 m da impianti sportivi e discoteche;
- f) nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2), secondo i criteri stabiliti dalle vigenti leggi statali e regionali e dalle Linee Guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92). e comunque secondo norme di buona tecnica.

3. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

4. Così come previsto dall'art. 5, comma 5, Legge 12/07/2011 n. 106, il Comune, avendo provveduto, con atto _____, a coordinare il piano di zonizzazione acustica, con gli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione previsionale di clima acustico potrà essere sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

ART. 24. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

1. La Documentazione Previsionale di cui agli art.21 e art.22 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta di Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o dalla richiesta formulata ad un altro Ente.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'amministrazione comunale si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli art.21 e art.22 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

4. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi e alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

5. L'amministrazione comunale, con il supporto tecnico dell'ARPA, a seguito di esposti da parte di cittadini o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

ART. 25. SANZIONI

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art 8 della L.R.V. 21/99, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui art.22 e art.23, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00.

In caso di inadempienza agli adeguamenti richiesti l'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere alla revoca del Permesso a Costruire, della D.I.A. o del certificato di Agibilità/Abitabilità.

TITOLO VI – IMMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE E FERROVIARIO

ART. 26. RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze dell'amministrazione comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare e ferroviario vengono esercitate in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 "*Criteria per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*".

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04, n. 142.

Gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

Nella progettazione di nuove infrastrutture ferroviarie deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 18/11/98, n. 459.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno della fascia di pertinenza di strade esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al DPR 30/03/04 n. 142, è a carico del proponente dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 22 del presente regolamento.

In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno della fascia di pertinenza di infrastrutture ferroviarie esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al DPR 18/11/98, n. 459, è a carico del proponente dell'opera stessa. Analogamente al caso delle infrastrutture viarie, di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 22 del presente regolamento.

4. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al presente articolo non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui al presente articolo sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Con riferimento alle modalità di valutazione ed attuazione degli interventi di cui al presente comma, valgono le indicazioni contenute negli specifici decreti, vale a dire il DPR 30/03/04, n. 142, per le infrastrutture stradali e il DPR 18/11/98, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie.

ART. 27. EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle immissioni acustiche è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 "*Nuovo codice della Strada*", ad opera del Comando di Polizia Locale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28. DISCIPLINA DEI CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si avvale, per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento, del Comando di Polizia Locale e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

ART. 29. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 30. ABROGAZIONI E VALIDITA'

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti aspetti afferenti alla medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico, sia statali, sia regionali.

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui art. 11 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile della gestione acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con i competenti Uffici comunali e con il Corpo di Polizia Locale, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche), dal Legale Rappresentante (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione di seguito elencata:


1. programma dettagliato della manifestazione, recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoisolanti/fonoassorbenti, ecc.);




- 01** Parco Manin
- 02** Corso Mazzini - tratto da via S.Pellico a via Roma
- 03** Sedese
- 04** Piazza Negrelli
- 05** Piazza Marconi
- 06** Piazza d'Annunzio
- 07** Piazza Petrarca
- 08** Piazza Tommaseo
- 09** Piazza Monnet
- 10** Piazza Bergamo
- 11** Piazza Colonna
- 12** Area Sansovino
- 13** Villa Pisani
- 14** Percorso di gara "Palio del Vecchio Mercato"
- 15** Centro Civico di S.Andrea
- 16** Centro Civico di Guarda
- 17** Centro Civico di S.Gaetano
- 18** Centro Civico di Busta
- 19** Centro Civico di Posmon
- 20** Centro Civico di Mercato Vecchio
- 21** Centro Parrocchiale di Guarda
- 22** Centro Parrocchiale di S.Gaetano
- 23** Centro Parrocchiale di Biadene
- 24** Area Sagra di S.Gaetano
- 25** Area Sagra di Biadene
- 26** Area Sagra di Caonada
- 27** Area Sagra di Contea
- 28** Area "Ex Bessegato"

ALLEGATO B.1


PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SITI



01 Parco Manin



14 Percorso di gara "Palio del Vecchio Mercato"




02 Corso Mazzini - tratto da via S.Pellico a via Roma

03 Sedese **04** Piazza Negrelli **05** Piazza Marconi


06 Piazza d'Annunzio **07** Piazza Petrarca

08 Piazza Tommaseo **09** Piazza Monnet




10 Piazza Bergamo **11** Piazza Colonna


20 Centro Civico di Mercato Vecchio



12 Area Sansovino




13 Villa Pisani




15 Centro Civico di S.Andrea




16 Centro Civico di Guarda




17 Centro Civico di S.Gaetano **24** Sagra di S.Gaetano
22 Centro Parrocchiale di S.Gaetano




18 Centro Civico di Busta




19 Centro Civico di Posmon




21 Centro Parrocchiale di Guarda




23 Centro Parrocchiale di Biadene **25** Sagra di Biadene



26 Area Sagra di Caonada



27 Area Sagra di Contea



28 Area "Ex Bessegato"

ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore riguardanti le attività di cui all'art.16 del presente regolamento devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile della gestione acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con i competenti Uffici comunali e con il Corpo di Polizia Locale, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato o dal direttore del cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

1. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale tempo di utilizzo (eventualmente in percentuale sulla giornata lavorativa);
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti, durante le lavorazioni e/o fasi operative del cantiere che possono risultare più impattanti, in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

APPENDICE

Tabella A: valori numerici limite differenziale; art. 4 DPCM 14/11/97

limite diurno:	5 dBA	periodo diurno:	dalle 6.00 alle 22.00
limite notturno:	3 dBA	periodo notturno:	dalle 22.00 alle 6.00

Tabella B: valori limite di emissione; art. 2 DPCM 14/11/97

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prev. residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prev. industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione; art 3 DPCM 14/11/97

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prev. residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prev. industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di attenzione; art. 6 DPCM 14/11/97

VALORI DI ATTENZIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO					
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIF.	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prev. residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prev. industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70


Per le tecniche di misura e le modalità di elaborazione dei dati si vedano le specifiche disposizioni contenute negli appositi decreti attuativi della Legge 447/95.

Tabella E: valori limite per gli impianti tecnologici; allegato A, DPCM 5/12/97

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LASmax (costante di tempo <i>Slow</i>)
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	35 dB(A) LAeq per edifici di tipo A, B, C, F, G 25 dB(A) LAeq per edifici di tipo D, E

Tabella F: classificazione degli edifici secondo l'allegato A al DPCM 5/12/97

<i>categorie</i>	<i>tipo di ambiente</i>
categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili



LEGENDA

- confine Comunale
- centro abitato
- isole ambientali
- strada extraurbana secondaria
- strada extraurbana locale
- strada extraurbana locale (non classificata da P.T.C.P.)
- strada urbana interquartiere
- strada urbana di quartiere
- strada urbana locale interzonale
- strada urbana locale



Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

Aggiornamento PGTU Comune di Montebelluna

Planimetria classifica funzionale delle strade
stato attuale

ELABORATO
ALLEGATO 1



ALLEGATO B


ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE




- 01 Parco Manin
- 02 Corso Mazzini - tratto da via S.Pellico a via Roma
- 03 Sedese
- 04 Piazza Negrelli
- 05 Piazza Marconi
- 06 Piazza d'Annunzio
- 07 Piazza Petrarca
- 08 Piazza Tommaseo
- 09 Piazza Monnet
- 10 Piazza Bergamo
- 11 Piazza Colonna
- 12 Area Sansovino
- 13 Villa Pisani
- 14 Percorso di gara "Palio del Vecchio Mercato"
- 15 Centro Civico di S.Andrea
- 16 Centro Civico di Guarda
- 17 Centro Civico di S.Gaetano
- 18 Centro Civico di Busta
- 19 Centro Civico di Posmon
- 20 Centro Civico di Mercato Vecchio
- 21 Centro Parrocchiale di Guarda
- 22 Centro Parrocchiale di S.Gaetano
- 23 Centro Parrocchiale di Biadene
- 24 Area Sagra di S.Gaetano
- 25 Area Sagra di Biadene
- 26 Area Sagra di Caonada
- 27 Area Sagra di Contea
- 28 Area "Ex Bessegato"

ALLEGATO B.1


PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SITI



01 Parco Manin



14 Percorso di gara "Palio del Vecchio Mercato"




02 Corso Mazzini - tratto da via S.Pellico a via Roma

03 Sedese **04** Piazza Negrelli **05** Piazza Marconi


06 Piazza d'Annunzio **07** Piazza Petrarca

08 Piazza Tommaseo **09** Piazza Monnet




10 Piazza Bergamo **11** Piazza Colonna


20 Centro Civico di Mercato Vecchio



12 Area Sansovino





13 Villa Pisani



15 Centro Civico di S.Andrea





16 Centro Civico di Guarda





17 Centro Civico di S.Gaetano **24** Sagra di S.Gaetano
22 Centro Parrocchiale di S.Gaetano

18 Centro Civico di Busta





19 Centro Civico di Posmon

21 Centro Parrocchiale di Guarda





23 Centro Parrocchiale di Biadene **25** Sagra di Biadene

26 Area Sagra di Caonada



27 Area Sagra di Contea

28 Area "Ex Bessegato"



Quadro di unione

LEGENDA

- confine Comunale
- limite centro abitato
- Ferrovia

- Fasce di pertinenza acustica stradale (D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142)**
- fascia con limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno

- Fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459)**
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno

- Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14 novembre 1997)**
- Classe I (limite di immissione: 50 dB(A) diurno / 40 dB(A) notturno)
- Classe II (limite di immissione: 55 dB(A) diurno / 45 dB(A) notturno)
- Classe III (limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno)
- Classe IV (limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno)
- Classe V (limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno)



Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

Aggiornamento PCCA Comune di Montebelluna

Planimetria Classificazione Acustica
Quadro di insieme

ELABORATO
A0

Scala di rappresentazione: 1:12.500


consegna in data: Maggio 2015
revisioni in data: 03/06/2015

Settore governo e gestione del territorio
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Servizio Tutela Ambientale
ing. Ludovico Mazzone
ing. Maria Barbara
geom. Tiziana Zanangone

Consulente esterno
dott. ing. Francesco Senesi
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
Albo Regione Veneto n. 229

Revisione D1 con accoglimento osservazioni
della Commissione Consultiva in data
27/05/2015.






LEGENDA

- confine Comunale
- limite centro abitato
- Ferrovia

- Fasce di pertinenza acustica stradale (D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142)**
- fascia con limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno

- Fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459)**
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno

- Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14 novembre 1997)**
- Classe I (limite di immissione: 50 dB(A) diurno / 40 dB(A) notturno)
- Classe II (limite di immissione: 55 dB(A) diurno / 45 dB(A) notturno)
- Classe III (limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno)
- Classe IV (limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno)
- Classe V (limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno)



Quadro di unione



comune:
Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

oggetto della commessa: **Aggiornamento PCCA Comune di Montebelluna**

titolo dell'elaborazione: **Planimetria Classificazione Acustica Quadro 01**

ELABORATO
A1

scala di rappresentazione: 1:5.000

consegna in data:
Maggio 2015
revisioni in data:

Settore Governo e Gestione del Territorio
Dirigente arch. Roberto Bonaventura


Servizio Tutela Ambientale
ing. Ludovico Mazzero
ing. Myrta Barato
geom. Tiziano Zampragno

Consulente esterno
dott. ing. Francesco Seneci
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
Alto Regione Veneto n. 229



03/06/2015
Revisione: 01 con accoglimento osservazioni della Commissione Consultare in data 27/05/2015.





Planimetria Classificazione Acustica - Quadro 02
 Sc. 1:5.000


LEGENDA

- confine Comunale
- limite centro abitato
- Ferrovia

- Fasce di pertinenza acustica stradale (D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142)**
- fascia con limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno

- Fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459)**
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
- fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno

- Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14 novembre 1997)**
- Classe I (limite di immissione: 50 dB(A) diurno / 40 dB(A) notturno)
- Classe II (limite di immissione: 55 dB(A) diurno / 45 dB(A) notturno)
- Classe III (limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno)
- Classe IV (limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno)
- Classe V (limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno)



Quadro di unione



comune:
Comune di Montebelluna
 Provincia di Treviso

oggetto della commessa: **Aggiornamento PCCA Comune di Montebelluna**

titolo dell'elaborato: **Planimetria Classificazione Acustica
 Quadro 02**

ELABORATO
A2

scala di rappresentazione: 1:5.000

Settore Governo e Gestione del Territorio
 Dirigente arch. Roberto Bonaventura
 Servizio Tutela Ambientale
 ing. Ludovico Mazzerò
 ing. Maria Barbato
 geom. Tiziano Zampagnò

Consulente esterno
 dott. ing. Francesco Seneci
 Tecnico Competente in
 Acustica Ambientale
 Albo Regione Veneto n. 229



consegna in data
 Maggio 2015
 revisioni in data:


03/06/2015
 Revisione 01 con accoglimento osservazioni
 della Commissione Consiliare in data
 27/05/2015.



NETMOBILITY
 37135 VERONA - Via Morgagni, 24 - tel. +39 045 8250176 - fax +39 045 505991 - e-mail: netmobility@netmobility.it - sito web: www.netmobility.it
 Pavia I.V.A. e Codice Fiscale 03184180238

per le nostre stampanti usiamo solo carte riciclate con certificazione Ecoblen e Blau/Argal o FSC

questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di questo studio (reg. 22 aprile 1941, n. 633 - art. 2575 e seq. c.c.)




LEGENDA

-  confine Comunale
-  limite centro abitato
-  Ferrovia

- Fasce di pertinenza acustica stradale (D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142)**
-  fascia con limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno
-  fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
-  fascia con limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno

- Fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459)**
-  fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
-  fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno

- Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14 novembre 1997)**
-  Classe I (limite di immissione: 50 dB(A) diurno / 40 dB(A) notturno)
-  Classe II (limite di immissione: 55 dB(A) diurno / 45 dB(A) notturno)
-  Classe III (limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno)
-  Classe IV (limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno)
-  Classe V (limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno)



Quadro di unione



Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

oggetto della commessa: Aggiornamento PCCA Comune di Montebelluna

titolo di riferimento: Planimetria Classificazione Acustica
Quadro 03

ELABORATO

A3

scala di rappresentazione: 1:5.000


Settore Governo e Gestione del Territorio
Dirigente arch. Roberto Bonaventura

Servizio Tutela Ambientale
ing. Ludovico Mazzer
ing. Marta Barbato
geom. Tiziano Zamprogno

Consulente esterno
dot. ing. Francesco Senedi
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
Albo Regione Veneto n. 229

03/06/2015
Revisione 01 con accoglimento osservazioni
della Commissione Consigliere in data
27/05/2015.






LEGENDA

-  confine Comunale
-  limite centro abitato
-  Ferrovia

- Fasce di pertinenza acustica stradale (D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142)**
-  fascia con limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno
-  fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
-  fascia con limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno

- Fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459)**
-  fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno
-  fascia con limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno

- Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14 novembre 1997)**
-  Classe I (limite di immissione: 50 dB(A) diurno / 40 dB(A) notturno)
-  Classe II (limite di immissione: 55 dB(A) diurno / 45 dB(A) notturno)
-  Classe III (limite di immissione: 60 dB(A) diurno / 50 dB(A) notturno)
-  Classe IV (limite di immissione: 65 dB(A) diurno / 55 dB(A) notturno)
-  Classe V (limite di immissione: 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno)



Quadro di unione



consorzio:
Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

oggetto della commessa: **Aggiornamento PCCA Comune di Montebelluna**

titolo dell'elaborazione: **Planimetria Classificazione Acustica
Quadro 07**

ELABORATO
A7


scala di rappresentazione: 1:5.000

consegna in data:
Maggio 2015

revisore della committenza:	responsabile di progetto:	progettisti:	consulenti:	revisata in data:
Settore Governo e Gestione del Territorio Dirigente arch. Roberto Bonaventura	Consulente esterno dott. Ing. Francesco Seneci Tecnico Competente in Acustica Ambientale Albo Regione Veneto n. 229	ing. Lodovico Mazzer ing. Maria Barbara geom. Tiziano Zamprugno		03/06/2015

Revisione 01 con accoglimento osservazioni della Commissione Consiliare in data 27/05/2015.





LEGENDA

-  confine Comunale
-  limite centro abitato
-  Ferrovia

Fasce di pertinenza acustica stradale (D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142)

-  strada extraurbana secondaria - fascia A (100m)
-  strada extraurbana secondaria - fascia B (50m)
-  strada extraurbana locale - fascia A (100m)
-  strada extraurbana locale - fascia B (50m)
-  strada extraurbana locale non classificata da P.T.C.P. - fascia A (100m)
-  strada extraurbana locale non classificata da P.T.C.P. - fascia B (50m)
-  strada urbana interquartiere (30m)
-  strada urbana di quartiere (30m)
-  strada urbana locale interzonale (30m)
-  tracciato Pademontana Veneta (250m)

Fasce di pertinenza acustica ferroviaria (D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459)

-  fascia A (100m)
-  fascia B (150m)



comune:

Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

oggetto del contratto:

Aggiornamento PCCA Comune di Montebelluna

titolo di riferimento:

Planimetria delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie
Quadro di insieme

ELABORATO

B.1

completa la data:

Maggio 2015

revisioni in data:

03/08/2015

Settore Governo e Gestione del Territorio
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Servizio Tutela Ambientale
Ing. Ludovico Mazzaro
Ing. Maria Barbara
geom. Susanna Camparigo

Consulente esterno
dott. Ing. Francesco Senesi
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
Albo Regione Veneto n. 229



Redattore B1 con annessi esecutivi della Consuntiva Compilata in data 27/05/2015.

